

Fatture false, doppio reato per chi produce e utilizza

Compie due reati chi produce e utilizza fatture false: da una parte c'è la frode fiscale e dall'altra l'emissione dei documenti contabili fittizi per operazioni inesistenti, che si configura anche quando a creare le carte false è proprio chi le impiega anche se fa apparire che provengano da terzi. La deroga al concorso di persone nel reato, infatti, non si applica al soggetto che cumula in sé la qualità di soggetto e amministratore della società che utilizza l'autofattura "tarocca", mentre non ha senso distinguere tra falsità ideologica e materiale della fattura quando l'emittente risulta simulato. Così la Cassazione penale, sez. V, sent. 45575 dell'11/12/2024. Boccia il ricorso dell'imputato, condannato fra l'altro per l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta per l'utilizzazione, che ha commesso i reati in qualità di titolare di una ditta individuale che ha avuto rapporti economici con la fallita, amministrata di fatto dal padre dell'interessato (sul punto il pg chiedeva invece l'annullamento senza rinvio). Non giova alla difesa contestare la sussistenza del reato di cui all'articolo 8 del dlgs 74/2000 sul rilievo che l'imputato emette falsamente le fatture per conto di altre ditte in favore della propria: si tratterebbe di una contraffazione, dunque di un falso materiale e non ideologico, non punita dalla norma incriminatrice. In realtà si configurano sia l'emissione sia la frode fiscale perché la deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 del dlgs 74/2000 serve soltanto a evitare che un terzo, autore del reato di emissione delle fatture false, possa per ciò solo rispondere in concorso anche del reato di utilizzazione dei documenti fittizi commesso da altri, andando incontro a due sanzioni per un'unica condotta cui si ricollega un disvalore unitario. La deroga non può scattare, invece, quando è un solo soggetto a essere l'autore sia dell'emissione sia dell'utilizzazione delle fatture false: si rende responsabile di due distinte azioni che violano altrettanti - e differenti - precetti penali. Ogni falsità materiale da operazione con emittente simulato, poi, può essere anche una falsità ideologica. E nella specie, anche a volere accogliere la tesi della difesa, è stato ritenuto provato un doppio profilo di falsità. La prova dell'inserimento delle fatture in sequestro nelle dichiarazioni dagli avvisi di accertamento, che sono utilizzabili come prova anche se carenti dei requisiti di forma previsti dalle disposizioni tributarie.

Dario Ferrara

— © Riproduzione riservata — ■

